A.G.I.
ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA

REGOLAMENTO INTERNO

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE E DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Aggiornato nella terminologia secondo quanto previsto dalla L.N. 4/13 *

Articolo 1
OBBLIGHI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Tutti i soci ordinari riconosciuti dallo Statuto dell'Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.) sono tenuti a mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento attraverso lo svolgimento della formazione professionale permanente. A tal fine i soci hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale ed aggiornamento secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 2
FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Per "formazione professionale permanente" si intende ogni attività di aggiornamento (corsi, congressi, workshop, conferenze ecc.) tesa ad accrescere ed approfondire le conoscenze e le competenze professionali mediante la partecipazione ad iniziative culturali e formative in campo grafologico ed affini inerenti all'attività professionale e di interesse del singolo ambito disciplinare di operatività del professionista (area della consulenza familiare, area della consulenza peritale, area della consulenza professionale, area della consulenza evolutiva, area dell'educazione del gesto grafico).

Articolo 3
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La formazione permanente è valutata secondo l'unità di misura del "credito formativo" su base triennale, ed è considerata assolta se nel triennio vengono conseguiti almeno 60 crediti, di cui almeno 15 devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo coincidente con l'anno solare. Si considera assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività formative accreditate da A.G.I. L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione ad A.G.I.; eventuali crediti ottenuti dal momento dell'iscrizione al termine del 31 dicembre verranno comunque riconosciuti. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale. È consentita la compensazione dei crediti formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di 5 crediti formativi per anno.
I soci che intendono ottenere il riconoscimento della formazione in un particolare ambito della grafologia sono tenuti a conseguire nel triennio non meno di 15 crediti nella specifica area di specializzazione. Ogni consulente grafologo può scegliere – in relazione alle proprie esigenze professionali – a quali eventi e attività formative partecipare, con la precisazione che, ai fini della formazione, solo agli eventi e alle attività accreditate formalmente dall'Associazione verranno attribuiti i crediti. Al fine di ottenere il riconoscimento dell'attività formativa svolta presso enti non accreditati è fatto obbligo al socio di presentare apposita documentazione – predisposta dall'ente organizzatore dell'evento – dalla quale risulti la sua effettiva partecipazione all'evento, la relativa durata, nonché la materia trattata. Il Consiglio Direttivo, presa visione della documentazione che il socio è tenuto ad inviare, valuterà l'attribuibilità dei crediti formativi secondo i criteri previsti dal presente regolamento e quantificata nella tabella consultabile nei canali ufficiali dell'associazione.

Articolo 4
EVENTI FORMATIVI

Costituisce assolvimento della formazione professionale, se comprovata per mezzo di certificati, attestazioni di frequenza o altri documenti equipollenti:
a. Partecipazione a corsi, seminari, convegni, master, workshop, congressi, giornate di studio, tavole rotonde ed altri eventi similari;
b. Partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
c. Pubblicazione di libri;
d. Pubblicazione di articoli e saggi nel settore grafologico o affine su riviste specializzate o diffusione o di rilevanza nazionale;
e. Insegnamento delle materie grafologiche nelle scuole riconosciute da A.G.I.;
f. Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dall'A.G.I. (nazionale o sezioni locali);
g. Conseguimento di titoli accademici presso Università Statali o Istituti parificati ottenuti entro i due anni precedenti la presentazione della domanda ad A.G.I.;
h. Altre attività che saranno definite dall'Associazione Grafologica Italiana.
La partecipazione può essere svolta anche con modalità telematiche e si considera regolarmente effettuata, nei limiti in cui sia documentata da adeguata attestazione.
È compito dei dipartimenti riconoscere ed attribuire i crediti formativi secondo i criteri stabiliti in dal presente regolamento e quantificati nella tabella consultabile nei canali ufficiali dell'associazione. La ripetuta partecipazione al "medesimo" evento formativo non produce duplicazione del numero dei crediti formativi riconosciuti.
L'Associazione Grafologica Italiana tenuto conto delle iniziative formative programmate dalle sedi territoriali e/o degli enti formatori accreditati, entro il 30 ottobre di ogni anno, rende noto in via preventiva il proprio calendario formativo per l'anno successivo e i crediti formativi riconosciuti per la partecipazione agli eventi dalla stessa organizzati.
Cura la pubblicazione nel suo sito Internet di tutti gli eventi formativi direttamente organizzati o altrimenti accreditati per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza a livello nazionale. Tra gli eventi formativi proposti dagli enti accreditati il Direttivo Nazionale selezionerà un massimo di tre eventi riservandosi la facoltà di accreditarne di ulteriori se ritenuti di particolare interesse e valenza formativa.
In caso di sovrapposizione, nella stessa data, di eventi relativi allo stesso ambito applicativo, nell'attribuzione degli accreditamenti verranno privilegiati gli eventi organizzati dal Direttivo Nazionale, in subordine quelli organizzati dalle sezioni locali e infine quelli degli altri enti accreditati, salvo diversa disposizione dello stesso Direttivo.

Articolo 5
ESENZIONI

Sono esentati dall'obbligo di formazione continua i soci al raggiungimento del 70° anno di età che abbiano maturato un'esperienza professionale di almeno 15 anni.
Il consiglio direttivo A.G.I., su domanda dell'interessato può – determinandone contenuto e modalità – esonerare il socio, anche parzialmente, dall'assolvimento dell'obbligo formativo nei casi di:
– Maternità o adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
– Grave malattia o infortunio;
– Interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;
– Altre ipotesi da valutare caso per caso;
L'esenzione riguarda solo il periodo in cui l'impedimento si verifica.

Articolo 6
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

1) Il soggetto che richiede l'accreditamento di un evento formativo ad AGI riceverà la risposta non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda.
La domanda deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento; in particolare un abstract che consenta la piena valutazione dell'iniziativa e della sua rispondenza ai principi informatori dell'associazione, la locandina contenente data e luogo dell'evento, l'orario e i CV dei relatori che devono essere aggiornati e contenere l'indicazione delle loro competenze specifiche e delle esperienze maturate. In caso di eventi in cui vengono trattate contestualmente tematiche diverse è richiesta la partecipazione di relatori con competenze e professionalità in ognuno dei diversi ambiti. Non è richiesto il CV a docenti universitari, magistrati, alti funzionari dello stato, grafologi di chiara fama. Se i docenti sono soci A.G.I. è, inoltre, richiesto che siano in regola con la formazione professionale e con il pagamento della quota associativa.
Se ritenuto necessario, ai fini dell'accreditamento, verranno richieste ulteriori informazioni o documentazione integrativa, in difetto di inoltro l'evento non sarà accreditato.
L'accreditamento dell'evento verrà comunicato alla parte richiedente che, solo a partire da quel momento, potrà pubblicizzare l'evento formativo utilizzando per il volantino la modulistica predisposta dall'associazione reperibile nel sito di A.G.I.
Non sono ammesse iscrizioni ad un evento formativo se la domanda è stata presentata oltre il termine indicato nella locandina.
Non è consentita la partecipazione agli eventi formativi in difetto di presentazione della liberatoria per la privacy debitamente firmata.
In caso di annullamento di un evento, di spostamento della data o di comprovato impedimento dell'iscritto alla partecipazione, da comunicare obbligatoriamente almeno 2 giorni prima dell'evento, l'iscritto potrà chiedere il rimborso della somma versata o il riconoscimento di un buono di pari valore da utilizzare per la partecipazione ad altro evento.
2) Nei casi in cui l'ente formatore intenda richiedere l'accreditamento formale per un intero anno formativo deve presentare la richiesta con un anticipo di almeno 3 mesi. In questa ipotesi l'A.G.I. si riserva di valutare con particolare scrupolo la documentazione relativa all'attività dell'Ente formatore già svolta in precedenza, le pubblicazioni divulgate, nonché i programmi formativi proposti e la sussistenza dei requisiti di cui al punto 1).
Qualunque variazione temporanea e/o definitiva dei docenti, relatori e programmi deve essere comunicata all'A.G.I. a pena di decadenza del riconoscimento formale – nel termine di 30 giorni dalla variazione.
Il Consiglio direttivo valuta l'idoneità al riconoscimento formale sulla base dei requisiti minimi richiesti e tenendo conto delle caratteristiche organizzative e dei programmi realizzati, a tal fine può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa da inviarsi al Consiglio nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
Tra gli eventi formativi proposti dagli enti accreditati il Direttivo Nazionale selezionerà un massimo di tre eventi riservandosi la facoltà di accreditarne di ulteriori se ritenuti di particolare interesse e valenza formativa.

Articolo 7
ADEMPIMENTI

Ciascun socio, tenuto all'obbligo formativo, deve trasmettere alla sede dell'Associazione Grafologica Italiana entro il 28 febbraio di ogni anno una autocertificazione, nel rispetto delle normative vigenti, contenente una sintetica relazione che certifichi il percorso formativo seguito nell'anno precedente con l'indicazione dell'elenco degli eventi formativi (titolo, data, luogo/fad e n. di crediti) ai quali ha partecipato e le attività formative svolte.
Il Consiglio Direttivo verifica – nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni – l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte dei grafologi professionisti e attribuisce agli eventi e alle attività formative - documentate e non previamente accreditate da AGI - i crediti formativi spettanti. Ai fini della valutazione del percorso formativo del socio il Consiglio Direttivo dell'A.G.I. può chiedere chiarimenti e/o eventuale documentazione integrativa comprovante quanto dallo stesso dichiarato. Ove i chiarimenti non siano forniti e/o l'eventuale documentazione integrativa non trasmessa entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo non attribuirà i crediti formativi relativi agli eventi per i quali il socio non ha dato seguito alla richiesta. L'accertamento della violazione del dovere di formazione ed aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari a sensi del codice deontologico.
È fatto divieto ai partecipanti agli eventi di divulgare le registrazioni delle relazioni – in tutto o in parte – nel rispetto della normativa sulla privacy e del diritto di proprietà intellettuale dei relatori. I partecipanti agli eventi devono inviare esclusivamente alla segreteria A.G.I. le richieste, domande e/o osservazioni da far pervenire ai relatori.

Articolo 8
CRITERI DI RICONOSCIMENTO FORMALE DEGLI ENTI FORMATORI

Considerato che è necessario garantire un livello qualitativo dell'attività formativa secondo standard che assicurino un adeguato adempimento dell'obbligo formativo permanente, si stabiliscono di seguito i criteri per il riconoscimento formale degli Enti formatori.
Si considerano Enti formatori gli enti, pubblici o privati, che organizzano corsi, convegni, incontri e qualsivoglia altra attività di formazione nelle materie oggetto della professione di grafologo o affini.
A salvaguardia del livello di qualità professionale che garantisca una preparazione adeguata ai corsisti, gli Enti formatori che intendono gestire iniziative formative valevoli ai fini del conseguimento dei crediti formativi, devono chiedere il riconoscimento formale presso l'A.G.I.
A tal fine gli Enti formatori devono inoltrare una domanda al Consiglio Direttivo dell'A.G.I. contenente la seguente documentazione:

1. Ragione sociale e natura giuridica;
2. Attività formativa già svolta in ambito grafologico con indicazione delle eventuali pubblicazioni scientifiche divulgate;
3. Programma degli eventi formativi organizzati con indicazione del monte ore per ogni singola materia, dei docenti e/o relatori e delle modalità organizzative.
4. Eventuale conseguimento della certificazione di qualità.

Articolo 9
COMMISSIONE ETICO-PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE

Il Consiglio direttivo A.G.I. si riserva di verificare tramite il C.T.S. che gli standard formativi siano conformi a quanto dichiarato dagli Enti formatori, i quali – se intendono essere formalmente riconosciuti dall'Associazione Grafologica Italiana – accettano possibili verifiche sulla qualità del servizio da parte delle Commissioni Etico - Professionali di A.G.I.
Se dalle suddette verifiche dovessero risultare la perdita dei requisiti minimi di idoneità per la formazione professionale, irregolarità e/o mancanza di adeguamento alle richieste formulate da A.G.I. verrà concesso un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione – se ed in quanto possibile - in difetto il Direttivo Nazionale dichiarerà l'intervenuta decadenza dell'ente dal riconoscimento.

Articolo 10
NORME DI ATTUAZIONE

Compete al Consiglio Direttivo emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea A.G.I.

---

* APPROVATO NELL'ASSEMBLEA del 25 maggio 2025